

C N A
P P C



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

info.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Pareri in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

Presidente: Salvatore La Mendola
Consulenza Tecnica: Accursio Pippo Oliveri
Consulenza Legale: Marco Antonucci
Segreteria: Raffaele Greco

concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

06/09/2011 Ordine Udine	Sicurezza	15/09/2011 – CNAPPC
<p>Stante l'art. 271, c. 7, del Regolamento, è corretto richiedere che i requisiti di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza siano posseduti singolarmente dal professionista indicato quale responsabile di tali incarichi?</p> <p>È corretto che i servizi di coordinatore per la sicurezza che vanno a soddisfare i requisiti per la partecipazione debbano essere stati espletati esclusivamente per una committenza pubblica?</p>	<p>Modalità possesso requisiti direzione lavori e coordinamento sicurezza</p>	<p>Il possesso dei requisiti in capo ad un unico soggetto per la direzione lavori è conforme al disposto dell'art. 148 del Regolamento, così come lo è per il coordinamento per la sicurezza in riferimento al disposto degli artt. 89/92 del D.Lgs. 81/2008.</p> <p>I servizi di coordinatore per la sicurezza che vanno a soddisfare i requisiti per la partecipazione, non necessariamente devono essere stati espletati esclusivamente per una committenza pubblica (cfr. Determinazione 26 novembre 2003, n. 20, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), in quanto il requisito conseguito in appalto privato può essere comprovato da certificazioni vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.</p>

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)